

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA – SEZ. III QUATER - R.G. 4110/2023

Istanza di pubblicazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio sui siti web istituzionali del Ministero della Salute, nonché delle Regioni evocate in giudizio (ex art. 41, comma 4, c.p.a.)

in esecuzione della

Ordinanza presidenziale del TAR Lazio – Roma, Sez. III quater del 23.06.2023 n. 4028, relativa al ricorso R.G. n. 4110/2023

PER

CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. (C.F. E P. IVA 01802940484), con sede legale in Milano (20122 – MI), piazza Erculea n. 11, in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante, Angelo Fracassi, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli Avvocati:

- CLAUDIO DE PORTU (C.F. DPRCLD64L10G902S),
- FRANCESCO TASSONE (C.F. TSSFNC68S01C352V),
- CARLO MARIA MUSCOLO (C.F. MSCCLM55L16H456D),

giusta procura *ad litem* in atti nel giudizio emarginato,

-ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro tempore*;

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Avv. Claudio De Portu

Fieldfisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati

Roma 00187 - Via Barberini 47 – Tel. +39 06.697757.1 - Fax +39 06.69775721

E-mail: claudio.deportu@fieldfisher.com – PEC: claudiodeportu@ordineavvocatiroma.org

E CONTRO

REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E CON CHIAMATA IN GIUDIZIO

ALTRESÌ DI

**REGIONE ABRUZZO; REGIONE BASILICATA; REGIONE CALABRIA;
REGIONE CAMPANIA; REGIONE EMILIA ROMAGNA; REGIONE
LAZIO; REGIONE LIGURIA; REGIONE LOMBARDIA; REGIONE
MARCHE; REGIONE MOLISE; REGIONE PIEMONTE; REGIONE
TOSCANA; REGIONE UMBRIA; REGIONE VENETO, REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA; REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA; REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA; REGIONE
SICILIANA; ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE
SICILIANA; REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE -
SÜDTIROL; PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

QIAGEN S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

DASIT S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-imprese controinteressate

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

della Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C), con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata imposizione alla stessa Impresa del relativo pagamento entro 30 giorni, e dunque, ivi compresa la imposizione di pagamento di €

32.444,06 a carico della Impresa qui ricorrente; dei provvedimenti e atti presupposti e/o connessi, per quanto di interesse e occorrente, e dunque:

del **Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di *“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”*;

del **Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6.7.2022**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.9.2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

dell’**Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano** sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di *“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”*;

della **Circolare del Ministero della Salute del 29.7.2019 prot. n. 22413**, recante *“Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*;

del **Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012**, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante *“Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”*;

di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati

a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018.

Premesso che

con l'Ordinanza nell'epigrafe del presente atto precisata, resa dal TAR Lazio – Roma, nel giudizio ivi pendente con R.G. altresì sopra indicato, il Presidente dell'intestata Sez. III *quater*, in considerazione della apposita istanza annessa al ricorso emarginato, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo (e del ricorso per motivi aggiunti, ove presente), nonché delle istanze cautelari (anche ove “nuove e ulteriori”), a mezzo di pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. “*mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della Salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio*”,

e che

la medesima Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, ha disposto che “*i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento*”,

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI INVITANO

- **il Ministero della Salute** (C.F. 80242250589) in persona del Ministro *p.t.*;
- **la Regione Puglia** (C.F.: 80017210727), in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- **le altre Regioni e Province autonome**, evocate in giudizio e quali sopra precisate, cui il presente invito viene dunque notificato, come da allegata relata;

a dare esecuzione a quanto disposto dall'Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater* su richiamata, e, nello specifico, secondo le modalità meglio esplicitate nell'Ordinanza in questione, **a pubblicare – con specifico riguardo al giudizio emarginato - sui rispettivi propri siti web istituzionali:**

1. la medesima **Ordinanza presidenziale del TAR Lazio**, Roma, Sez. III *quater* sopra indicata (alla presente acclusa, firmata in originale digitale, conforme a quella agli atti del giudizio);
2. il testo integrale del **ricorso** introduttivo del giudizio indicato, contenente istanza cautelare (alla presente accluso, firmato in originale digitale, conforme a quello agli atti del giudizio);
3. il testo integrale della ulteriore apposita **istanza cautelare** (alla presente acclusa, firmata in originale digitale, conforme a quella agli atti del giudizio);
4. il testo integrale dell'atto di **motivi aggiunti**, formalizzato nel giudizio indicato (alla presente accluso, firmato in originale digitale, conforme a quello agli atti del giudizio);

in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta Ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi), **nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'Ordinanza in questione**, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti **entro il successivo termine perentorio di ulteriori 30 giorni dal primo adempimento**.

Resta fermo, come precisato nella predetta Ordinanza, che *“nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente, per effettuazione (dell'adempimento di cui trattasi, ndr) si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta di pubblicazione di cui trattasi”*.

Si rammenta, come ancora precisato nella predetta Ordinanza, che *“la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:*

- 1) *l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
- 2) *il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;*
- 3) *il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*
- 4) *l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;*
- 5) *l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)”.

Infine, con la ordinanza suddetta, è stato altresì disposto, si ha premura di rimarcare, che *“le Amministrazioni resistenti (...) 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata <atti di notifica”.*

Roma, 18.07.2023

Avv. Claudio De Portu